

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **489/1988** (ECLI:IT:COST:1988:489)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **13/01/1988**; Decisione del **20/04/1988**

Deposito del **27/04/1988**; Pubblicazione in G. U. **04/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9093 9094**

Atti decisi:

N. 489

## ORDINANZA 20-27 APRILE 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gattoni Aldo ed avente per oggetto l'avviso di accertamento del valore di un bene oggetto di compravendita la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza dell'11 maggio 1987 (reg. ord. n. 399 del 1987), sollevava, in riferimento all'art. 113 Cost., questione di legittimità costituzionale "delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, in quanto non attribuiscono alle commissioni tributarie il potere di annullamento degli atti impugnati"; in sostanza, riteneva la Commissione che il potere di disapplicazione, e non anche quello di annullamento, degli atti dell'Amministrazione finanziaria menomassero la garanzia giurisdizionale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della questione;

Considerato che la questione è manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo, poiché la Commissione rimettente, limitandosi a dire che il contribuente ha impugnato l'avviso d'accertamento "perché del tutto infondato in fatto e in diritto", non spiega minimamente perché la dichiarazione di incostituzionalità delle norme impuginate determinerebbe l'accoglimento della pretesa del contribuente stesso;

che, peraltro, nel merito, la censura è inconsistente giacché l'art. 113 Cost. non prescrive che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facoltà di invocare la tutela giurisdizionale nella medesima maniera e con i medesimi effetti, non avendo eliminato il potere del legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di quella tutela (v. sent. nn. 46 e 12 del 1974, 138 del 1968);

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata in riferimento all'art. 113 Cost. dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*